

REPUBBLICA ITALIANA


BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLIV

BARI, 21 GIUGNO 2013

N. 85



Sede Presidenza Giunta Regionale

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 185,93 comprensivo di IVA, per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 13,63 comprensivo di IVA, per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia;

Libreria Casa del Libro - Mandese R. - Viale Liguria, 80 - Taranto.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE TARANTO
Modifiche Statuto provinciale

Pag. 20902

COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
Modifiche Statuto comunale

Pag. 20902

COMUNE DI PULSANO
Modifiche Statuto comunale

Pag. 20905

CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE DI BARI
Statuto consortile

Pag. 20905

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE TARANTO

Modifiche Statuto provinciale**Art. 7
Informazione e Albo Pretorio**

1. La Provincia riconosce fondamentale l'istituto dell'informazione e cura a tal fine l'istituzione dei mezzi e strumenti idonei per portare a conoscenza programmi, decisioni e atti di particolare rilevanza, mediante la previsione e l'attivazione organica di un apposito ufficio per le relazioni con i cittadini. Riconosce a tutte/i le/i cittadine/i, anche se non residenti, il diritto di ottenere informazioni sulle attività degli Uffici e dei Servizi dipendenti, su quella degli enti delegati o dipendenti, come pure sui dati ed elementi in possesso dei diversi uffici e servizi.

2. Al fine di favorire la conoscenza di fonti normative di ogni livello, nonché di iniziative, strutture ed attività istituzionali, la Provincia predispone e realizza sistematicamente programmi di comunicazione pubblica, anche mediante conferenze e seminari di studi e l'utilizzo di imprese di comunicazione e di sistemi multimediali.

3. Attua, inoltre, forme e mezzi di partecipazione e informazione nei modi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal relativo regolamento.

4. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità della lettura.

5. La Provincia promuove e favorisce, sempre nel rispetto delle norme afferenti il diritto di accesso e quelle sul diritto alla privacy, ogni forma di comunicazione informatica e telematica che consenta la libera visione di ogni documento amministrativo a chiunque.

**Art. 40
Pubblicazione delle deliberazioni consiliari**

Le deliberazioni del Consiglio Provinciale sono pubblicate all'Albo Pretorio online nel rispetto

della normativa vigente e del regolamento, nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre sessanta giorni a decorrere dalla data della loro adozione, pena la decadenza.

**Art. 60
Pubblicazione delle deliberazioni
della Giunta Provinciale**

Le deliberazioni della Giunta Provinciale sono pubblicate all'Albo Pretorio online, nel rispetto della normativa vigente e del regolamento, nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre sessanta giorni a decorrere dalla data della loro adozione, pena la decadenza.

COMUNE DI GIOIA DEL COLLE

Modifiche Statuto comunale**Modifiche allo statuto comunale approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 20.11.2001:****Art. 5
Libertà e diritti (nuovo testo)**

“Il Comune riconosce e concorre a garantire le libertà e i diritti costituzionali delle persone e delle formazioni sociali, informa la sua azione all'esigenza di rendere effettivamente possibili a tutti l'esercizio dei loro diritti, chiede l'adempimento dei doveri di solidarietà al fine di assicurare la civile convivenza e lo sviluppo autonomo della comunità, opera per responsabilizzare tutti i soggetti al rispetto delle leggi.

Il Comune garantisce uguaglianza di trattamento alle persone e alle formazioni sociali nell'esercizio delle libertà e dei diritti, senza distinzione di età, sesso, razza, lingua, religione, opinione e condizione personale o sociale.

Il Comune promuove pari condizioni nell'accesso ai servizi organizzati o controllati dall'Ammi-

nistrazione comunale e assicura forme di tutela e promozione sociale per i cittadini in condizione o a rischio di marginalità, secondo requisiti stabiliti in via generale.

L'appartenenza a partiti, a sindacati o a qualsiasi associazione o gruppo non costituisce in alcun caso condizione né motivo di privilegio o di discriminazione, ai fini del godimento dei diritti e della fruizione dei servizi e delle prestazioni resi dall'amministrazione comunale, in qualsiasi forma, diretta o indiretta".

Art. 9

“Elencazione degli organi del comune”

Al 2° comma vengono cancellate le parole “ il Direttore Generale se è previsto, nonché i dirigenti” e sostituite con le parole “i responsabili delle strutture apicali”

Art. 22

“Partecipazione del segretario e verbale dell'adunanza”:

Viene aggiunto come 1° comma:”Il segretario generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, con esclusione di ogni altra assistenza di ordine tecnico-contabile ma anche quella puramente amministrativistica (civile e penale)”;

Art. 25

“Composizione e Presidenza della Giunta Comunale”

Il numero massimo degli assessori viene ridotto da “sette” a “cinque”

Art. 29

Funzionamento della Giunta

Al 4° comma le parole “i Dirigenti comunali” sono sostituite da “i Responsabili dei Servizi”

Art. 30

Attribuzione della Giunta in materia di amministrazione ordinaria

Vengono cancellate le parole “del Direttore Generale e dei Dirigenti” e sostituite dalle parole “ e dei Responsabili dei Servizi”

Art. 32

“Elezioni e funzioni del Sindaco”

Vengono aggiunti i seguenti commi

Il Sindaco può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri comunali.

Le eventuali deleghe conferite dal Sindaco ai consiglieri comunali devono essere intese come precui incarichi per attività istruttorie o di consulenza funzionali e complementari all'espletamento delle attività di indirizzo e di coordinamento e non anche esercizio di potestà amministrativa idonea a produrre effetti giuridici verso terzi ovvero di esercizio di poteri assimilabili a quelli degli assessori o dei responsabili dei servizi.

Art. 38

Struttura organizzativa (nuovo testo)

La struttura organizzativa del Comune di Gioia del Colle si articola in unità organizzative di primo e secondo livello, ordinate per funzioni omogenee e finalizzate allo svolgimento di attività finali, strumentali e di supporto, ovvero al conseguimento di obiettivi determinati o alla realizzazione di programmi specifici.

All'unità organizzativa di primo livello è preposto, quale responsabile, un funzionario appartenente alla categoria direttiva con incarico di posizione organizzativa, secondo quanto stabilito dalla legge e dai regolamenti.

A detti funzionari competono la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica del Comune, e ad essi sono conseguentemente demandati tutti i compiti di attuazione dei programmi e di raggiungimento degli obiettivi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi politici.

Il personale apicale organizza e dirige l'attività delle unità organizzative cui è preposto sulla base

del principio di autonomia; esso dispone delle risorse assegnate, attribuisce i compiti e le mansioni al personale tenendo conto di capacità ed attitudini professionali, ed eventualmente nomina i responsabili delle unità organizzative di secondo livello ad essi assegnate.

Gli apicali sono direttamente ed esclusivamente responsabili del conseguimento degli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e della efficienza della gestione.

L'amministrazione valuta le prestazioni dei propri responsabili di settore e di servizio e le loro competenze organizzative, con particolare riguardo ai risultati dell'attività amministrativa e della gestione, come da disciplina regolamentare.

Art. 40
Incarichi di posizione
organizzativa (nuovo testo)

Gli incarichi di posizione organizzativa sono conferiti e definiti dal Sindaco, nel rispetto e nei limiti di cui alla vigente normativa ed al presente statuto, con le modalità di cui al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Tale incarico è conferito a tempo determinato, è rinnovabile e revocabile.

Il rinnovo dell'incarico è subordinato alla valutazione dei risultati ottenuti dall'apicale nel periodo conclusosi, con riferimento sia al conseguimento degli obiettivi ed all'attuazione dei programmi, sia al livello di efficienza e di efficacia raggiunto dai servizi da lui diretti. Le ipotesi di revoca dell'incarico sono disciplinate dalla legge.

Art. 50
Amministrazione dei beni comunali

Viene aggiunto il seguente ultimo comma: "Il Comune può concedere in comodato beni mobili e immobili di sua proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, alle Associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato previsti dalla legge 11.8.1991, n. 266 per lo svolgimento delle loro attività istituzionali".

Art. 52
Bilancio di previsione
e programmazione pluriennale

Al 4° comma vengono cancellate le parole "del Dirigente della Ragioneria" e le parole "che lo sostituisce in caso di assenza o di legittimo impedimento".

Art. 55
Collegio dei Revisori:
nomina e durata in carica (nuova testo)

La nomina dei revisori dei conti avviene secondo le modalità previste dall'art. 16, comma 11, del D.L. 13/8/2011, n. 138, convertito con modificazioni nella legge 14/9/2011, n. 148.

I revisori durano in carica tre anni.

Art. 60
"Entrata in vigore
dei regolamenti" (nuovo testo)

"Dopo il conseguimento dell'esecutività della deliberazione di adozione del regolamento, lo stesso è pubblicato all'albo pretorio del comune per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo alla scadenza del predetto periodo di pubblicazione a norma dell'art. 10 delle Disposizioni delle Leggi in Generale";

Art. 67
Referendum

La composizione della commissione per l'ammissibilità dei referendum viene così riformulata: "Presidente, che si individua nella figura del Giudice di Pace del Comune di Gioia del Colle o in un magistrato nominato dal Presidente del Tribunale di Bari o avvocato esperto di diritto amministrativo nominato dall'Ordine degli Avvocati di Bari; Componenti: Segretario Generale, Responsabile Servizio Elettorale, due esperti in discipline giuridiche nominati dal Consiglio Comunale, previo avviso pubblico e conseguente valutazione dei curricula, attraverso voto a scrutinio segreto con una sola

votazione ed unico voto espresso per ciascun consigliere”; Segretario: funzionario del Comune”.

Art. 73

“Pubblicità delle spese elettorali”

Soppresso.

Artt. 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 e 82
(Difensore Civico);

Soppressi.

COMUNE DI PULSANO

Modifiche Statuto comunale

Si avvisa che con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 28/04/2012, esecutiva ai sensi di legge, sono state approvate le seguenti integrazioni dell'art. 1, composto da 6 commi, del vigente Statuto Comunale, approvato con delibera C.C. n. 13 del 17/02/2000, presa atto CO.RE.CO. prot. n. 80 del 07/03/2000:

Art. 1

omissis

c. 7 Il Comune di Pulsano, nel rispetto del principio della Solidarietà, assicura il diritto dei cittadini ad interventi volti a contrastare le povertà e a restituire ad ognuno la piena dignità e la capacità di condurre una vita autonoma, anche mediante programmi sperimentali di inclusione sociale, di sostegno al reddito e di accompagnamento della persona in percorsi di sostegno;

c. 8 Il Comune di Pulsano promuove l'autodeterminazione, l'inserimento sociale e le pari opportunità della persona e del nucleo familiare, in coerenza con quanto sancito agli artt. 2, 3 della Costituzione. A tal fine il Comune di Pulsano eroga interventi e servizi sociali, compresi quelli di risposta ai

soggetti in condizioni di povertà e limitato reddito, secondo il principio di universalità e di inclusione sociale.

CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE DI BARI

Statuto consortile

Art. 1

(Denominazione - Sede Legale - Durata)

Il “Consorzio per lo Sviluppo Industriale e di Servizi Reali alle Imprese di Bari”, già “Consorzio per lo Sviluppo Industriale della zona di Bari” costituito il 13.02.1960 ai sensi dell'articolo 21 della Legge 29.07.1957 n. 634, per gli effetti dell'articolo 3 della Legge Regionale 08.03.2007 n. 2 assume la denominazione di “Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari” (Consorzio A.S.I. Bari).

Fanno parte del Consorzio:

- l'Amministrazione Provinciale di Bari;
- il Comune di Bari;
- il Comune di Bitonto;
- il Comune di Giovinazzo;
- il Comune di Modugno;
- il Comune di Molfetta;
- la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari;
- la Confindustria di Bari.

Il Consorzio ha sede legale in Modugno, Via delle Dalie, n.5, Zona Industriale.

Il Consorzio ha durata indefinita. Esso può essere soppresso con legge regionale con la quale saranno disciplinate, altresì, le modalità di trasferimento delle funzioni, dei beni strumentali, delle risorse economiche e finanziarie e del personale.

Art. 2

(Adesioni)

La partecipazione al Consorzio di altri soggetti pubblici e privati, ove compatibile con gli scopi istituzionali del Consorzio e conforme all'interesse

pubblico allo sviluppo del territorio di competenza, è deliberata dall'Assemblea Generale a maggioranza assoluta dei voti dei consorziati.

Al Consorzio possono aderire altri Comuni a condizione che nel territorio degli stessi vengano individuate e recepite dal Piano Territoriale di Coordinamento provinciale aree da affidare alla gestione dello stesso Consorzio. L'adesione si perfeziona con l'approvazione della relativa variante al Piano Urbanistico Territoriale del Consorzio.

Art. 3 (Autonomia e responsabilità)

Il Consorzio è Ente Pubblico Economico, ha personalità giuridica propria, esplica la sua attività con autonomia amministrativa, organizzativa ed economico-finanziaria, informandola a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Per le obbligazioni assunte dal Consorzio i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente nei confronti dello stesso.

Art. 4 (Patrimonio)

Il patrimonio del Consorzio è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà, nonché dai conferimenti dei partecipanti al fondo di dotazione.

In caso di soppressione del Consorzio, il suo patrimonio viene assegnato al soggetto o ai soggetti cui vengono trasferite le funzioni alla stregua delle modalità stabilite alla legge regionale di cui all'articolo 1, ultimo comma, del presente Statuto.

Art. 5 (Piano urbanistico territoriale)

Il Piano Urbanistico Territoriale del Consorzio è quello approvato con DPCM del 11.07.1970.

Le varianti allo stesso, in linea con le prescrizioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, sono approvate con le procedure della vigente normativa regionale.

Art. 6 (Finalità)

Il Consorzio ha per oggetto:

- La realizzazione e gestione di Agglomerati, Aree, Zone, Nuclei industriali o per attività produttive, previsti dal proprio PUT secondo la disciplina di settore della legislazione regionale e nazionale;
- La progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione di opere ed impianti necessari ad uno sviluppo equilibrato ed eco-compatibile del territorio di competenza;
- L'espletamento delle attività e l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 dell'art. 5 della L.R. 08-03-2007 n. 2, nonché l'assunzione di ogni altra iniziativa idonea ad assicurare le condizioni per una corretta gestione del territorio di competenza. Lo svolgimento di attività e servizi erogati a domanda individuale avverrà a seguito del pagamento del relativo prezzo. I servizi a domanda collettiva saranno erogati previa sottoscrizione di apposita convenzione con i Comuni interessati e nei limiti del contributo dagli stessi concesso;
- Oltre ai servizi di cui sopra, il Consorzio potrà assumere dai Comuni consorziati la gestione diretta di altri servizi affini, previa le opportune verifiche di fattibilità e di convenienza economica e la sottoscrizione di apposite convenzioni;
- I servizi e le funzioni di cui sopra sono assunti dal Consorzio col fine di promuoverne una coordinata gestione; di agevolare, mediante standard di qualità e diffusione, interventi di recupero territoriale e di incentivazione dei processi di industrializzazione; di conseguire maggiori economie di gestione, efficienza, produttività, equilibrio tra costi e ricavi e più elevate capacità d'investimento da parte degli imprenditori.

Art. 7 (Esercizio di attività e funzioni Partecipazioni)

Il Consorzio provvede direttamente alla:

1. Redazione e variazione dei piani urbanistici esecutivi degli agglomerati, previsti dall'articolo 5 comma 5 lettera a) della legge regionale n. 2/2007, da inviare alla Regione ai sensi del comma 1 art. 11

L. 341/95 e dei commi 11, 11 bis e 11 ter art. 2 L. 237/93;

2. Progettazione, affidamento e realizzazione di opere pubbliche;

3. Attività di esproprio e acquisizione nelle diverse forme di legge di terreni, anche quelli non utilizzati, ed opifici non attivi;

4. Assegnazione, alienazione, locazione di immobili.

All'assegnazione, preassegnazione e concessione di utilizzo in proprio si procede trascorsi 30 giorni dalla data di comunicazione della relativa istanza al Comune interessato.

Eventuali osservazioni o pareri resi dal Comune non vincolano comunque il Consorzio.

Per la realizzazione di ogni altra attività prevista dalla vigente normativa nazionale e regionale, il Consorzio può costituire una Società di capitali cui possono partecipare altri soggetti pubblici o privati interessati allo sviluppo industriale del territorio e/o delle imprese locali.

Il Consorzio può partecipare ad altri Enti e/o Società per il raggiungimento delle finalità istituzionali proprie.

Art. 8

(Proventi e trasferimenti finanziari)

I proventi finanziari del Consorzio sono costituiti da:

- ricavi delle vendite di aree ed immobili e delle concessioni di utilizzo in proprio;
- canoni di locazione e di concessione di aree ed immobili;
- corrispettivi rivenienti dalla gestione di impianti, dalla erogazione di servizi e da ogni altra prestazione effettuata in favore di imprese;
- contributi annuali dei consorziati di cui all'articolo 9;
- altri eventuali contributi, lasciti e donazioni da parte di Enti o privati.

I Comuni consorziati partecipano alla copertura dei costi di manutenzione e gestione di opere ed impianti ad uso pubblico quali strade, pubblica illuminazione, fogna pluviale, verde e arredo, segnalazione e sicurezza, col contributo previsto nelle convenzioni di cui all'articolo 6 punti 3 e 4. Tutte le somme così trasferite, sono destinate unicamente a tale scopo.

Art. 9

(Fondo di dotazione - Contributi annuali)

Il fondo di dotazione del Consorzio, ripartito in quote unitarie di euro 25.000,00, è inizialmente stabilito in euro 500.000,00 interamente sottoscritto dai consorziati ad integrazione di quanto eventualmente già versato.

Il valore del fondo di dotazione varierà a seguito di eventuali nuove adesioni.

Le partecipazioni al fondo di soggetti privati non potranno in alcun caso superare i 3/10 del fondo stesso.

I consorziati versano al Consorzio, entro il mese di aprile di ciascun anno, un contributo di gestione di euro 10.000,00 per ogni quota posseduta.

Il mancato versamento di tale contributo per due esercizi consecutivi comporta la decadenza da ogni incarico di amministratori dell'Ente o di Società dallo stesso partecipate, indicati dal consorzio moroso, al quale è pure interdetta la partecipazione all'Assemblea Generale.

Art. 10

(Organi del Consorzio)

Sono Organi del Consorzio:

- l'Assemblea Generale;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 11

(Composizione ed attribuzioni dell'assemblea)

L'Assemblea è costituita dal Presidente del Consorzio e dai legali rappresentanti dei soggetti consorziati, o da persone dagli stessi delegate nelle forme previste dalla vigente normativa.

Ogni componente ha un numero di voti corrispondente alle quote del fondo di dotazione possedute.

Essa è convocata e presieduta dal Presidente del Consorzio.

All'Assemblea compete:

- a) l'adozione dello Statuto e degli atti modificativi e integrativi dello stesso;
- b) l'elezione del Consiglio di Amministrazione e del Presidente;
- c) la determinazione dei compensi agli organi;
- d) l'approvazione del Programma triennale di attività;
- e) l'approvazione del Piano annuale economico e finanziario attuativo del Programma triennale;
- f) la costituzione di una società di diritto privato;
- g) l'approvazione degli atti di partecipazione a società o Enti;
- h) l'approvazione delle variazioni del fondo di dotazione;
- i) la decisione sull'ammissione al Consorzio di nuovi partecipanti e sulla cessione di quote del fondo di dotazione;
- j) la determinazione dei contributi a carico dei consorziati;
- k) la deliberazione di contrazione di mutui;
- l) l'approvazione dei bilanci di esercizio e la determinazione delle misure da adottare per ripianare eventuali disavanzi;
- m) l'approvazione dei Regolamenti che disciplinano l'attività interna ed esterna del Consorzio;
- n) l'approvazione delle convenzioni di cui all'art. 6 punti 3 e 4.

Art. 12

(Convocazione e deliberazioni dell'assemblea)

L'Assemblea è convocata in via ordinaria entro i primi quattro mesi di ogni anno per deliberare sul bilancio e provvedere in merito a quanto di sua competenza, nonché in via ordinaria o straordinaria ogni qualvolta sarà disposto dal Consiglio di Amministrazione, oppure richiesto dai Revisori o da un quinto dei suoi componenti, per deliberare e provvedere sugli argomenti indicati.

Quando particolari esigenze lo richiedano l'Assemblea ordinaria può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Presidente mediante lettera raccomandata o posta certificata contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nella lettera potrà essere indicata la data

della seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. La convocazione dovrà pervenire a domicilio dei componenti almeno sette giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a 3 giorni.

L'Assemblea è legalmente costituita, in prima convocazione, quando sia intervenuta un numero di componenti rappresentante almeno la metà del fondo di dotazione per l'Assemblea ordinaria e almeno due terzi per l'Assemblea straordinaria.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è legalmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti; quella straordinaria quando sia rappresentata almeno la metà del fondo di dotazione. Tale disposizione si applica anche in caso di eventuali ulteriori convocazioni della stessa Assemblea.

L'Assemblea ordinaria delibera, in prima e in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei voti rappresentati, tra questi non tenendosi conto degli astenuti.

L'Assemblea straordinaria delibera in prima e in seconda convocazione con almeno i due quinti dei voti rappresentati.

Art. 13

(C.d.A.: Composizione - Durata - Incarico)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri eletti dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei voti posseduti da tutti i suoi componenti e nell'ambito di una lista di candidati.

Almeno tre dei Consiglieri eletti devono essere tra i designati degli Enti territoriali consorziati ed almeno uno delle associazioni di imprenditori consorziate.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, l'Assemblea, senza indugio, provvede alla reintegrazione del Consiglio stesso. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica al momento della loro nomina.

Non può ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione chi si trovi in condizione di incompatibilità a ricoprire la carica di Sin-

daco o Presidente di un Ente consorziato; chi sia incompatibile per legge o si trovi in lite con il Consorzio; i titolari o gli amministratori di imprese esercenti attività concorrenti con quelle del Consorzio.

Il Consiglio di Amministrazione per i suoi lavori si dà un apposito regolamento.

Art. 14

(Funzioni del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione:

1. è l'organo di amministrazione dell'Ente;
2. svolge funzioni di indirizzo, controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi dell'attività consortile ed esercita quelle eventualmente delegate dall'Assemblea;
3. nomina, d'intesa con l'Assemblea dei Soci, il Direttore Generale e ne determina il trattamento economico;
4. su proposta del Direttore Generale, condivisa dal Presidente:
 - a. elabora il piano industriale e le relative previsioni economico-finanziarie, nonché la proposta di bilancio di esercizio, approva le politiche del personale ed i piani di ristrutturazione;
 - b. approva gli strumenti urbanistici di competenza del Consorzio, nonché i progetti di opere pubbliche ad iniziativa dello stesso; i piani di esproprio generali o particolari, nonché i capitolati, i bandi ed i disciplinari di gara;
 - c. delibera le tariffe dei servizi e gli eventuali oneri a carico delle aziende insediate;
 - d. assume, nomina, promuove i dirigenti e i dipendenti nel rispetto dello Statuto e dei rispettivi CCNL e stabilisce la collocazione dei dirigenti;
 - e. approva l'assegnazione ed alienazione di suoli, gli atti ed i contratti consortili;
5. riceve dal Direttore Generale quadrimestralmente, salva diversa determinazione, una relazione sull'andamento dei costi e dei ricavi di gestione, nonché dati informativi sugli atti e sui contratti consortili;
6. tramite il Presidente, invia a tutti gli Enti aderenti gli atti fondamentali del Consorzio.

Art. 15 **(Presidente)**

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio.

Egli è eletto dall'Assemblea Generale tra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Convoca e presiede le riunioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea Generale, nonché quelle del Consiglio di Amministrazione, esercita le funzioni a lui eventualmente delegate dall'Assemblea Generale e dal Consiglio di Amministrazione, vigila sull'attività del Consorzio e sulla esecuzione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea Generale e dal Consiglio di Amministrazione.

Può assumere, in via eccezionale, provvedimenti urgenti ed indifferibili nell'interesse dell'Ente che sottopone a ratifica alla prima seduta utile del CdA.

Può delegare specifici poteri, inerenti la rappresentanza legale del Consorzio, a Consiglieri di Amministrazione.

Art. 16 **(Collegio dei Revisori dei Conti)**

Il Collegio vigila sulla gestione del Consorzio, accerta la regolarità delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio di esercizio redigendo le apposite relazioni per l'Assemblea Generale, effettua verifiche di cassa e quant'altro previsto dall'articolo 2403 e seguenti del CC.

Il Collegio si riunisce almeno ogni tre mesi e partecipa alle riunioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea Generale ed a quelle del CdA.

Art. 17 **(Direttore Generale)**

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione d'intesa con l'Assemblea dei soci. Il suo mandato ha la stessa durata di quello del Consiglio.

Il Direttore Generale:

1. risponde al Consiglio di Amministrazione della gestione consortile per i profili di propria competenza, e sovrintende alla organizzazione ed al funzionamento del Consorzio nel quadro dei piani e delle direttive definiti dal Consiglio;

2. partecipa senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio;

3. propone al Consiglio, congiuntamente al Presidente, le eventuali nomine dei dirigenti e/o eventuali incarichi;

4. propone al Consiglio, congiuntamente al Presidente, piani occupazionali, nomine e promozioni e stabilisce la collocazione dei dipendenti nel rispetto dello Statuto e del vigente CCNL e ne informa puntualmente il Consiglio;

5. provvede alla gestione ordinaria del personale;

6. propone all'approvazione del Consiglio gli atti e i contratti aziendali di cui al precedente art. 14 comm. 4 lett. e;

7. provvede e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi consortili, nonché sull'attuazione dei piani di cui al precedente art. 14 e dei progetti specifici approvati dal Consiglio in materia di investimenti, organizzazione aziendale, politica finanziaria e politiche del personale;

8. invia quadrimestralmente al Consiglio di Amministrazione una relazione sull'andamento dei costi e dei ricavi di gestione, sugli atti e sui contratti aziendali;

9. Il Direttore Generale, per l'esercizio delle sue attribuzioni e nell'ambito delle proprie competenze, può attribuire deleghe a dirigenti o funzionari, informandone il Presidente.

Art. 18 **(Esercizio - Utili)**

L'esercizio consortile si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili saranno accantonati in un fondo di riserva da utilizzare per la copertura di eventuali perdite e per reinvestimenti nelle attività del Consorzio.

Art. 19 **(Norma finale)**

Per quanto non previsto dal vigente Statuto si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti.



Progetto nuova sede Consiglio Regionale



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**